

Roma, 9 agosto 2011



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del lavoro.
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma*

Prot. 25/II/0014538

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicazione agli studi professionali dell'art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993 (conv. da L. n. 236/1993).

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993 (conv. da L. n. 236/1993), con particolare riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà di tipo "B" da parte di studi professionali.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire una soluzione al quesito avanzato è opportuno esaminare, preliminarmente, la disciplina normativa afferente ai contratti di solidarietà, di cui all'art. 5, comma 5, L. n. 236/1993 la quale dispone che *"alle imprese (...) che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto per un massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario"*.

In particolare, la legge prevede che i contratti di solidarietà di tipo "B" si possono applicare alle imprese che non rientrano nel regime di cassa integrazione straordinaria (ex art. 5, commi 5 e 8, L. n. 236/93) ovvero imprese artigiane, imprese commerciali/settore terziario, aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia (ex art. 2, comma 1, D.M. 20 agosto 2002, n. 31445) e stabilisce un'integrazione salariale in misura pari al 25% della retribuzione corrisposta al lavoratore erogata dall'INPS, ed il restante 25% a carico dell'azienda.

Da una prima lettura dell'articolato normativo sopra richiamato, emerge che i datori di lavoro qualificati come studi professionali non sembrano rientrare nelle categorie di imprese destinatarie delle disposizioni concernenti la fruizione dei contratti di solidarietà di tipo "B".

Al riguardo appare, tuttavia, opportuno richiamare l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 2003 (causa C/32/02) con riferimento alla direttiva UE del Consiglio 98/59/CE, in ordine al diverso significato che la qualifica di "imprenditore" riveste nel nostro ordinamento, rispetto alla più ampia nozione comunitaria di "datore di lavoro".

La giurisprudenza comunitaria ravvisa, infatti, la necessità di "incentrarsi su una nozione intesa in senso ampio di datore di lavoro (...), di superare lo stretto perimetro della nozione di imprenditore", e di "intendere con quest'ultima **qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato**".

In virtù di tale orientamento, peraltro in linea con quanto già espresso da questa Direzione generale in una recente risposta ad interpello in materia di iscrizione nelle liste di mobilità di lavoratori subordinati licenziati da studi professionali (cfr. interpello n. 10/2011), si può ritenere che anche gli studi professionali possano rientrare nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, L. n. 236/1993.

Per le considerazioni sin qui svolte ed alla luce dell'interpretazione estensiva in ordine alla nozione di "imprenditore" data dalla giurisprudenza comunitaria, è possibile affermare che, sebbene la lettera del dettato normativo menzioni le sole "imprese" quali soggetti legittimati a fruire dei contratti di solidarietà di tipo "B" di cui all'art. 5, comma 5, L. n. 236/1993, gli stessi possono ritenersi applicabili anche ai datori di lavoro qualificati come studi professionali, ricorrendone i requisiti di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

MT